

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul progetto di fusione per incorporazione di Banca di Credito Cooperativo del Velino – Comune di Posta Provincia di Rieti Società Cooperativa in Banca di Credito Cooperativo di Spello e Bettona Società Cooperativa, ai sensi dell'art. 2501-quinquies codice civile.

Gli amministratori, con la presente relazione, redatta a norma dell'art. 2501-quinquies cod. civ. approvata nell'adunanza del Consiglio di Amministrazione del 19.3.2021, intendono illustrare e giustificare sotto il profilo economico e giuridico il progetto di fusione, indicando i criteri di determinazione del rapporto di cambio delle azioni nella misura ivi indicata.

Aspetti giuridici dell'operazione

L'aggregazione sarà realizzata mediante incorporazione di Banca di Credito Cooperativo del Velino – Comune di Posta Provincia di Rieti Società Cooperativa (la "**Banca Incorporanda**") in Banca di Credito Cooperativo di Spello e Bettona Società Cooperativa (la "**Banca Incorporante**").

A seguito della fusione, la Banca Incorporante assumerà la denominazione di "**Banca di Credito Cooperativo dell'Umbria e del Velino – Società Cooperativa**".

La Banca Incorporante, a decorrere dalla data di efficacia giuridica dell'atto di fusione, succederà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e negli impegni facenti capo alla Banca Incorporanda.

Ai sensi dell'articolo 57, ultimo comma, del Testo Unico Bancario (D. Lgs. n. 385/1993), per effetto della fusione, i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore delle società partecipanti alla fusione conserveranno la loro validità ed il loro grado, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione a favore della Banca Incorporante.

A norma dell'art. 2504-bis, comma 2, cod. civ., le banche, compatibilmente con le tempistiche normative, ritengono che la fusione avrà efficacia giuridica a partire dal 1° ottobre 2021.

1. Aspetti contabili dell'operazione

Per quanto riguarda gli aspetti contabili, come è noto, le banche hanno adottato a partire dall'esercizio 2006 i principi contabili internazionali IAS/IFRS per la predisposizione dei propri bilanci.

Gli effetti contabili e fiscali della fusione decorreranno dalla data di inizio dell'esercizio nel quale ha efficacia la fusione stessa.

2. Aspetti tributari dell'operazione

L'operazione di fusione è fiscalmente "neutra" agli effetti dell'imposizione diretta.

Infatti, ai sensi dell'art. 172 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. n. 917/86, la fusione non determina il realizzo di proventi o di perdite fiscalmente rilevanti da parte dei soggetti coinvolti.

In particolare, in capo alla Banca Incorporanda, il trasferimento del proprio patrimonio alla Banca Incorporante non darà luogo al realizzo dei plusvalori o minusvalori latenti nelle attività e passività.

3. Il profilo economico dell'operazione

Il progetto ha la finalità di costituire una realtà capace di sviluppare in concreto la propria azione su tutto il territorio di riferimento nella convinzione che le condizioni strutturali impongano di rivedere il modello di business in essere, anche alla luce delle strategie del Gruppo Bancario Cooperativo.

I benefici auspicati che sottendono a tale scelta sono sintetizzabili come segue:

- perseguire più efficacemente la mission di una Cooperativa di Credito sancita dai principi e valori che ne ispirano l'agire, contenuti nella Carta dei Valori del Credito Cooperativo e nello Statuto Sociale;
- assicurare maggiore presidio dell'intero mercato di riferimento consentendo nel contempo una maggiore diversificazione per settori economici;
- affrontare in maniera più adeguata le sfide che connotano l'attuale contesto di riferimento, quali il debole quadro macroeconomico, l'incertezza degli operatori, gli effetti sulla redditività delle manovre di politica monetaria della BCE, l'evoluzione della variabile tecnologica che accompagna i mutamenti nelle abitudini e nei comportamenti sociali;
- adempiere efficacemente e con competenza a tutti gli obblighi imposti dalla normativa, sempre maggiori, complessi e stringenti;
- fronteggiare in maniera più adeguata i rischi aziendali, attraverso strutture di controllo che, grazie alla disponibilità di risorse idonee, potranno, con un rinnovato impianto organizzativo, presidiare al meglio le evoluzioni normative e di mercato contribuendo a garantire la sana e prudente gestione;
- liberare risorse da destinare all'attività di sviluppo commerciale anche attraverso una revisione progressiva del modello distributivo; potenziare la rete commerciale significa soprattutto destinare professionalità adeguate, reperibili internamente o esternamente, consentendo di migliorare la qualità del servizio offerto alla Compagine Sociale e alla clientela, garantendo, oltre alla continuità della relazione, migliori margini reddituali;
- diventare l'interlocutore di riferimento di partner sia privati che pubblici sui territori di competenza;
- ottenere economie, tipicamente di scala e di scopo, grazie all'integrazione di risorse e tecnologie, nonché mediante la condivisione di servizi e fornitori, che a regime potranno portare benefici.

Il modello di business, costituito dall'insieme delle soluzioni strategiche e organizzative attraverso le quali l'impresa acquisisce vantaggio competitivo, sarà basato sull'intermediazione tradizionale della ricchezza finanziaria tra operatori in surplus e operatori in deficit e sullo sviluppo dei servizi bancari, finanziari ed assicurativi. La componente mutualistica continuerà a rappresentare il tratto distintivo e l'operatività prevalente e in zona contraddistinguerà l'azione della banca. Attenzione preminente verrà pertanto rivolta allo sviluppo degli impieghi e del relativo rapporto rischio/rendimento nonché alla prestazione di servizi accessori e di consulenza.

In particolare, per la componente degli impieghi si prevede:

- il consolidamento del posizionamento competitivo nei settori tradizionali delle famiglie e delle piccole e medie imprese, proseguendo nella politica di frazionamento dei rischi;
- la crescita del settore corporate, sia pur con estrema attenzione alla qualità dei prenditori e al rapporto rischio/rendimento.

Nel comparto della raccolta diretta, alla luce delle situazioni di partenza delle Banche, si prevede un graduale percorso di convergenza nelle politiche di funding sia a breve che a medio termine, in linea con le strategie della Capogruppo.

Nel settore delle imprese grande attenzione sarà riservata alla creazione di valore derivante dai servizi di consulenza in materia di finanza aziendale e di accesso alle garanzie e agevolazioni del settore di appartenenza. Nel comparto delle famiglie saranno in particolare sviluppati i servizi di consulenza in materia di investimenti e di bancassicurazione.

Il potenziale di crescita dei margini dalla gestione del risparmio e dalla bancassicurazione è rilevante, e favorito dalla componente relazionale e di percezione positiva del Credito Cooperativo. Si prevede di rinforzare gli investimenti nelle competenze del personale, creando figure dedicate e migliorando ulteriormente i processi di lavoro, anche con riferimento all'acquisizione di nuovi clienti.

4. Situazione patrimoniale di fusione

Come previsto dall'art. 2501-*quater* del codice civile, la situazione patrimoniale ai fini della fusione sarà redatta sulla base di dati di riferimento al 31 marzo 2021.

5. Il rapporto di cambio

Il rapporto di cambio, è stabilito alla "pari", ovvero in base ai soli valori nominali delle azioni possedute dai soci delle Banche, prescindendo dalla valorizzazione dei rispettivi capitali economici sottostanti.

Tale determinazione dà la possibilità di rispettare il vincolo di non distribuibilità delle riserve ai Soci, riconoscendo la loro impossibilità a partecipare a qualsiasi forma di incremento del patrimonio.

Tale scelta è motivata dal fatto che: a) le riserve non possono essere distribuite tra i soci delle Banche; b) in caso di scioglimento, l'intero patrimonio sociale, dedotto solamente il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione; c) il socio receduto o escluso o gli aventi causa del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle azioni e del sovrapprezzo versato in sede di sottoscrizione delle azioni, detratti gli utilizzi per copertura di eventuali perdite, quali risultano dai bilanci precedenti e da quello dell'esercizio in cui il rapporto sociale si è sciolto limitatamente al socio.

In ragione di ciò, tenuto conto che il capitale sociale:

- della Banca Incorporanda è rappresentato da azioni del valore nominale di Euro 5,16;
- della Banca Incorporante è rappresentato da azioni del valore nominale di Euro 5,16;

ai soci della Banca Incorporanda, per ogni azione posseduta, verrà assegnata un'azione del valore nominale di Euro 5,16 della Banca incorporante.

6. Statuto Sociale

Lo Statuto Sociale sarà quello della Banca Incorporante con l'inserimento delle modifiche di seguito elencate:

Articolo 1 – Denominazione. Scopo mutualistico. La disposizione è stata modificata, riportando la nuova denominazione della Banca Incorporante a seguito della fusione.

Articolo 4 – Sede e competenza territoriale. Viene prevista un'ulteriore sede distaccata nel Comune di Rieti, che si aggiunge a quella preesistente presso il Comune di Norcia.

Articolo 26 – Convocazione dell'assemblea. L'articolo viene modificato integrando l'elenco dei quotidiani su cui dovrà avvenire la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea.

Articolo 34 – Composizione del Consiglio di Amministrazione. L'articolo viene integrato al fine di recepire la composizione del Consiglio di Amministrazione, che sarà composto da esponenti suddivisi in base alle zone Umbria e Rieti.

Articolo 45 – Composizione del Collegio Sindacale. L'articolo viene integrato al fine di garantire la presenza tra i componenti dell'organo di almeno un sindaco effettivo e di un sindaco supplente iscritti negli albi professionali tenuti da enti o organismi istituiti nella provincia di Rieti.

Articolo 56 – Disposizioni transitorie. L'articolo viene adattato per conformarsi agli accordi intercorsi tra la Banca Incorporante e la Banca Incorporanda, con riferimento alla composizione del Consiglio di Amministrazione nel mandato in corso alla data di efficacia della fusione ed in quello successivo (i.e. data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2026).

7. Trattamento riservato a favore degli amministratori delle società interessate alla fusione o a particolari categorie di soci

Nessun vantaggio particolare sarà deliberato a favore degli amministratori delle due società interessate alla fusione e nessun trattamento particolare sarà riservato ai soci e/o a particolari categorie di soci per effetto della fusione.

Spello, 22/03/2021

BCC di Spello e Bettona
F.to Il Presidente
Massimo Meschini